

## **Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 01.03.2015 - 29.02.2016**

### **QUESITI**

Si pubblicano le risposte ai seguenti quesiti sollevati in merito alla gara d'appalto in oggetto:

#### **QUESITO N. 1**

“Gentilmente, in merito al bando di gara per la fornitura di energia elettrica CIG6020106C9E, si richiede quale sia l'indicizzazione del prezzo, qualora ci sia.”

#### **RISPOSTA**

I prezzi si intendono fissi, non è prevista quindi alcuna indicizzazione.

#### **QUESITO N. 2**

“l'articolo 2 dello Schema di Contratto prevede che *Il quantitativo complessivo presunto della fornitura di energia elettrica, stabilito a misura, è determinato su un periodo di 12 mesi, dal giorno 01/03/2015 al giorno 29/02/2016, per un valore pari a 13.423.251 kWh, pari ad un importo indicativo e non garantito fissato in Euro ..... (...../00 €).*

*(...) Tali assorbimenti complessivi annui sono da considerarsi indicativi e pertanto non impegnano la Stazione Appaltante in alcun modo, potendo gli stessi, in rapporto all'andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento per aperture e chiusure di utenze o nuove disposizioni tecniche o in materia fiscale.*

Si chiede di precisare che, ai sensi dall'art. 311 DPR n. 207/10, le variazioni in aumento ed in diminuzione dei quantitativi di energia oggetto di fornitura saranno consentite nei limiti del  $\pm 20\%$ .”

#### **RISPOSTA**

L'affidamento della fornitura di energia elettrica è un contratto di somministrazione avente ad oggetto non una determinata quantità di energia elettrica, ma il costo unitario offerto in gara. Si conferma pertanto che la quantità di energia richiesta si intende presunta e potrà variare, in più o in meno, in dipendenza del livello di attività svolte dalla Committente, senza che l'Appaltatore, per i predetti motivi, possa presentare alcuna richiesta.

#### **QUESITO N. 3**

“L'articolo 10 dello Schema di Contratto prevede che:

*(...) I pagamenti saranno eseguiti a 60 giorni data fattura a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Appaltatore. (...)*

Quanto sopra riportato è in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla “Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, secondo le quali il termine di pagamento è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.

La previsione di un termine di pagamento di 60 giorni dalla data di emissione delle fatture, di fatto, allunga i tempi entro i quali il fornitore ha diritto a soddisfare il proprio credito.

Si pone alla Vostra attenzione la circostanza secondo la quale le tempistiche di pagamento previste *ex lege* possono essere derogate solo a seguito di accordo tra le parti e non, viceversa, disposte unilateralmente dalla stazione appaltante.

Si chiede pertanto di voler modificare la citata clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa.”

#### **RISPOSTA**

Atteso che il D.Lgs. 231/02 fa salvi i termini di pagamento previsti nel contratto, alla luce della facoltà riconosciuta alla Stazione Appaltante di prevedere un termine differente rispetto ai 30 giorni, purchè lo abbia esplicitamente dichiarato in sede di gara, si conferma il termine di cui all’art. 10, comma quarto, dello schema di contratto.

#### **QUESITO N. 4**

*“(…) In nessun caso, neanche nelle ipotesi di ritardato pagamento, l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura, a pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (…)*

Si chiede di precisare che il fornitore potrà esercitare tutti i diritti, nessuno escluso, di cui alla Delibera ARG/elt 4/08.”

#### **RISPOSTA**

Si rammenta innanzitutto che, come indicato all’art. 5, comma primo, dello schema di contratto, per la fornitura oggetto di gara trovano applicazione, oltre alle disposizioni dettate dalla parte III del D.Lgs. 163/06, anche le norme di settore e le disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Con specifico riferimento all’art. 10, comma 6, dello schema di contratto, si precisa che la Committente, anche nelle ipotesi di ritardato pagamento, si riserva di attivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. nel caso l’Appaltatore sospenda la fornitura al di fuori delle modalità e della tempistica di cui all’art. 19 delibera ARG/elt n. 4/08 dell’AEEG.

#### **QUESITO N. 5**

“L’articolo 11 dello Schema di Contratto prevede che:

*Fermo quanto stabilito all’art. 15, punto 2, in caso di fornitura non conforme alle condizioni di cui al presente contratto sarà applicata una penale di € 1.000 per ciascun giorno di fornitura non conforme e fino al giorno in cui la fornitura non verrà erogata regolarmente. La Committente si riserva di chiedere il maggior danno.(…)*

Si chiede di voler modificare tale clausola in quanto non è in linea con la vigente normativa e con la *ratio* concernente l’istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed esclusivamente in presenza di inadempimenti, o ritardo nell’adempimento, di espresse obbligazioni previste analiticamente nel bando e nei documenti di gara.

Per tali ragioni, l’articolo 11, appare troppo generico in quanto subordina il pagamento delle penali al verificarsi di presunte difformità nella esecuzione della fornitura, indeterminate nel loro specifico contenuto, accordando così alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale relativamente alla irrogazione delle sanzioni.”

#### **RISPOSTA**

La penale di cui al quesito è prevista per il caso specifico di cui all’art. 11, comma 2, del contratto, ovvero l’irregolarità della fornitura; la clausola è prevista quale cautela adottata al fine di garantire che, dato il carattere di non interrompibilità della fornitura, la stessa sia, in termini di continuità, conforme alle previsioni di contratto per tutta la durata del medesimo.

#### **QUESITO N. 6**

*“(...) Dell'applicazione della penale sarà data comunicazione scritta alla quale l'Appaltatore potrà dare riscontro entro 3 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della medesima. Le penali indicate nei precedenti commi saranno trattenute sui crediti maturati dall'Appaltatore. (...)*

Si chiede di assegnare al fornitore un congruo termine, entro il quale lo stesso potrà presentare le proprie controdeduzioni, in linea con le previsioni di cui Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV).

Si chiede inoltre di precisare che le penali saranno pagate dal fornitore separatamente, qualora ricorrano le circostanze contrattualmente previste, senza che si da luogo: (i) alla compensazione delle stesse con quanto dovuto a titolo di corrispettivo; (ii) alla preventiva escussione della cauzione definitiva.”

#### **RISPOSTA**

In merito alla tempistica del contraddittorio, prevista all'art. 11 dello schema di contratto, essa è stata fissata tenendo conto della particolare natura dell'attività della Committente, della criticità del luogo di esecuzione della fornitura e quindi della rilevanza degli oneri conseguenti alla mancata o irregolare prestazione dei servizi previsti in contratto. Peraltro la medesima tempistica risulta pienamente conforme al contenuto della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), giacchè la stessa individua unicamente un tempo massimo di risposta ai reclami scritti (quantificato in 40 giorni), ma non un tempo minimo.

La contabilizzazione delle penali dovrà essere eseguita come stabilito nella documentazione di gara.

#### **QUESITO N. 7**

L'articolo 14 dello Schema di Contratto prevede che (...) *E' altresì vietata la cessione di crediti, mandati all'incasso o delegazioni di pagamento.*

Si chiede di precisare che la cessione dei crediti presenti e futuri, derivanti dal contratto di fornitura, sarà effettuata ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. n. 163/06 s.m.i..

#### **RISPOSTA**

Si rammenta che nei confronti dei soggetti operanti nei c.d. Settori speciali, tra i quali si annovera la Scrivente, trovano obbligatoria applicazione unicamente le norme elencate all'art. 206 del D.Lgs. 163/06. Considerato che l'art. 117 non rientra tra queste ultime, si conferma quanto previsto all'art. 14 dello Schema di Contratto.

#### **QUESITO N. 8**

L'articolo 4 del Disciplinare di gara prevede che *Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali sarà preferita l'offerta che prevede la maggior la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili; l'assolvimento dell'impegno sarà accertato nei modi di legge. In caso di parità della quota si ricorrerà immediatamente al sorteggio.*

Alla luce di quanto sopra riportato e tenuto conto del modulo di offerta messo a disposizione dei partecipanti, chiediamo conferma che trattasi di refuso il suddetto riferimento alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Diversamente, chiediamo indicazioni sulla possibilità/modalità di integrare il suddetto modulo.

#### **RISPOSTA**

In caso di parità tra due o più offerte, verrà richiesto ai concorrenti di comunicare, con separata dichiarazione, la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è pertanto necessario integrare il modulo di offerta.

**QUESITO N. 9**

Per quanto concerne le spese di pubblicazioni di cui al paragrafo VI.3 del Bando di gara si chiede di voler rendere noto, già in questa fase di gara, l'ammontare previsto a carico dell'eventuale aggiudicatario.

**RISPOSTA**

Si comunica che le spese di pubblicazione dovute dall'aggiudicatario ai sensi del paragrafo VI.3 del Bando di Gara ammontano a complessivi € 4.526,44.